

Il legittimo impedimento davanti alla Corte, tra (ortopedica) interpretazione conforme e futuri (e anomali) conflitti su vizi processuali: verso un accoglimento parziale?

di Tommaso F. Giupponi *
(9 gennaio 2011)

Le osservazioni di [Giovanni Guzzetta](#) sulla possibilità che la Corte costituzionale, chiamata nei prossimi giorni a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 51/2010, adotti una sentenza interpretativa di rigetto (come, tra l'altro, anticipato da alcuni giornali nei giorni scorsi), offrono lo spunto per alcune rapide considerazioni.

Di sicuro, come è stato osservato, indicazioni importanti per risolvere le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Milano possono essere rinvenute dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare nelle sentt. nn. 225/2001, 24/2004 e 262/2009. Dall'analisi complessiva di tali decisioni, infatti, si possono trarre almeno tre ordini di conclusioni: a) il sistema delle prerogative immunitarie, volto alla tutela dell'esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, è un sistema "chiuso" a livello di Carta fondamentale, non essendo possibile introdurre nuove tutele ad opera del legislatore ordinario ma solo con procedimento aggravato ex art. 138 Cost.; b) il legislatore ordinario, invece, può pacificamente intervenire sul piano della disciplina processuale, cui appartiene anche l'istituto del legittimo impedimento, prevedendo scansioni procedurali volte a garantire il pieno svolgimento del diritto di difesa dell'imputato compatibilmente con il doveroso esercizio della funzione giurisdizionale; c) tra le cause di legittimo impedimento a comparire in udienza (art. 420-ter c.p.p.) rientra anche l'esercizio di funzioni costituzionali da parte dei titolari di organi politici motivo per il quale, nella gestione delle attività processuali che eventualmente li coinvolgono, deve regnare il rispetto del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Se questo è vero, è allora forse solo parzialmente possibile tentare una (robusta) interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 51/2010. Fuori discussione, mi pare, che il legislatore in questo caso non abbia voluto introdurre una vera e propria prerogativa immunitaria, ma abbia voluto specificare, sul piano meramente processuale, la disciplina del legittimo impedimento a comparire in udienza dell'imputato membro del Governo. Da questo punto di vista, almeno in relazione all'art. 1, primo e secondo comma, della legge in questione, un'interpretazione costituzionalmente conforme è forse possibile, dovendo il giudice (nell'esercizio dei poteri lui spettanti in base all'art. 420-ter c.p.p. espressamente richiamato) rinviare l'udienza solo "quando ricorrono le ipotesi previste" dalla legge, e dunque di fronte ad impedimenti di natura assoluta, da lui pienamente valutabili secondo il vigente codice di rito. Nessuna presunzione assoluta di legittimo impedimento, dunque, ma al massimo una presunzione solo relativa, che ammette la prova contraria.

Diverso, invece, il ragionamento per quanto riguarda il quarto comma dello stesso art. 1; esso, come noto, introduce una sorta di anomala certificazione della Presidenza del consiglio sulla continuità dell'impedimento eccepito, che sembra imporre al giudice l'obbligo di rinviare "il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi". In questo caso, però, non sembrerebbe rimanere in capo al giudice alcuna possibilità di valutare l'assolutezza e la stessa continuità del legittimo impedimento opposto, con un conseguente sacrificio dell'esercizio della funzione giurisdizionale e del connesso principio di eguaglianza che appare di dubbia compatibilità costituzionale. In questo senso, anche la prospettata possibilità, per il giudice, di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale non risolve il problema, dando per scontata proprio quella presunzione assoluta di legittimo impedimento che rappresenta

uno dei presupposti per poter arrivare ad una lettura costituzionalmente conforme della disciplina legislativa prevista dai già citati primo e secondo comma dell'art. 1.

In conclusione, di fronte ad una eventuale sentenza di accoglimento parziale che dichiari l'illegittimità costituzionale del solo quarto comma, indicando invece per il resto una possibile interpretazione costituzionalmente conforme, nel caso di eccezione presentata dall'imputato membro del Governo, il giudice manterrebbe pienamente i suoi poteri di valutazione (caso per caso) della absolutezza o meno dell'asserita presenza di un suo legittimo impedimento a comparire in udienza, ferma restando la necessità di individuare un calendario di udienze compatibile con l'esercizio delle funzioni istituzionali di governo. Di fronte ad una presunta lesione delle attribuzioni costituzionali del potere esecutivo da parte del giudice procedente, in ogni caso, resterebbe il rimedio estremo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, analogamente a quanto affermato dalla stessa Corte, in relazione all'esercizio della funzione parlamentare, fin dalla sent. n. 225/2001.

Il tutto nella consapevolezza che mai il conflitto di attribuzione potrebbe trasformarsi in una sorta di anomalo giudizio di legittimità su eventuali vizi in procedendo manifestatisi nell'ambito del procedimento penale ordinario (come, a tratti, è invece apparso nella già citata vicenda Previti), pena il suo stravolgimento e la conseguente esplosione del numero di ricorsi presentati.

* Professore associato di Diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna.